

# **STATUTO ASSOCIAZIONE PSICOLOGIA CLINICA**

## **Articolo 1 (Denominazione e sede)**

E' costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n.383 e della legge regionale 6 dicembre 2012, n.42, l'Associazione di Promozione Sociale denominata Associazione Psicologia Clinica, di seguito Associazione.

La sede legale dell'Associazione è in Spianata Castelletto 3B/1.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto che sostituisce integralmente il precedente e dagli eventuali Regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

La durata dell'Associazione è illimitata.

## **Articolo 2 (Scopo)**

L'Associazione nasce al fine di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto delle libertà e dignità degli associati, secondo principi di democrazia ed uguaglianza.

Scopo dell'Associazione è la promozione e la diffusione della cultura psicoanalitica nell'ambito della psicologia clinica con particolare riguardo alla prevenzione e al trattamento del disagio psichico.

## **Articolo 3 (Attività)**

Al fine di perseguire lo scopo istituzionale l'Associazione, che si avvale in modo prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati e che potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo e dipendente, anche ricorrendo ai propri associati, potrà svolgere le seguenti attività:

- 1) Promozione, organizzazione, realizzazione e partecipazione a seminari, convegni, manifestazioni culturali e pubblicazioni volte a promuovere e a divulgare la cultura psicoanalitica e la conoscenza scientifica in tema di interventi psicologici diagnostici e terapeutici;
- 2) Promozione di interventi rivolti alla prevenzione del disagio psicologico;
- 3) Consulenza a operatori socio-sanitari, insegnanti ed educatori che operano con bambini, adolescenti, adulti e anziani in condizioni di disagio psichico;
- 4) Consulenza psicologica a genitori, figli e ad altre persone in condizioni di disagio

psichico;

- 5) Promozione di attività educative e riabilitative volte al recupero e al miglioramento delle competenze emotive, cognitive e relazionali in bambini, adolescenti e giovani adulti in condizioni di disagio psichico;

L'Associazione ha la facoltà di intraprendere relazioni e collaborazioni articolate con altre Associazioni, Cooperative sociali, Enti pubblici e privati, Istituzioni assistenziali e sanitarie, di volontariato e organizzazioni no profit, che perseguono finalità analoghe o affini alle proprie

L'associazione può operare solo nei settori previsti e non può svolgere attività diverse da quelle istituzionali sopra elencate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **Articolo 4 (Soci)**

Sono ammessi a fare parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento ed accettino le regole adottate attraverso lo statuto ed i regolamenti.

L'ammissione all'Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta del richiedente nella quale questi è tenuto ad indicare le proprie complete generalità.

Il trattamento dei dati personali acquisiti all'atto dell'iscrizione all'Associazione nonché nel corso del rapporto associativo è finalizzato all'instaurazione ed alla gestione del vincolo associativo; tali dati non possono essere comunicati o diffusi a terzi senza espressa autorizzazione dell'interessato, fatte salve le comunicazioni richieste per gli adempimenti di legge e per la stipula di polizze assicurative.

All'atto dell'ammissione il socio si impegna a versare la quota associativa annuale nella misura fissata dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea nonché a rispettare i contenuti dello statuto e dei regolamenti emanati.

I soci dell'Associazione Psicologia Clinica possono essere soci fondatori, soci ordinari e soci onorari. Sono soci fondatori le persone che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione. Sono soci ordinari le persone che, dopo avere presentato domanda di ammissione, sono ammessi a fare parte dell'Associazione dal Consiglio Direttivo.

Possono essere soci onorari le persone che si sono distinte nella comunità scientifica e professionale per il loro impegno nel campo della psicologia clinica, della psichiatria e della psicologia dello sviluppo.

All'Associazione possono aderire altre Associazioni ed Enti pubblici o privati, in tali casi il rappresentante legale parteciperà all'Assemblee dei Soci con diritto di voto e di elettorato passivo e attivo.

Non è ammessa l'adesione temporanea all'Associazione; la quota associativa non è trasmissibile.

## **Articolo 5 (Diritti e doveri dei soci)**

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto ed hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

Tutti i soci hanno diritto di informazione e di controllo secondo quanto previsto dalle leggi e dal presente statuto; in particolare, i soci hanno diritto di accesso a documenti, deliberazioni, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, avvalendosi l'Associazione prevalentemente dell'attività resa in forma volontaria e gratuita dei propri associati.

L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Il comportamento del socio verso gli altri aderenti e verso l'esterno dell'Associazione deve essere animato da spirito di solidarietà ed improntato a principi di correttezza, buona fede, onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee programmatiche emanate.

## **Articolo 6 (Recesso ed esclusione del socio)**

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) mancato pagamento della quota sociale protrattosi per due mesi dal termine di versamento richiesto;
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e ratificata dall'Assemblea; la deliberazione di esclusione, contenente le motivazioni del provvedimento, è comunicata per iscritto all'interessato.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

## **Articolo 7 (Organi sociali)**

Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea dei soci;
- b) Consiglio Direttivo;
- c) Presidente
- d) Responsabile Scientifico

Tutte le cariche associative sono elettive.

## **Articolo 8 (Assemblea dei soci)**

L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione, costituita dai soci fondatori ed effettivi.

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante:

1. avviso scritto da inviare con lettera, fax, e-mail o telegramma agli associati, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza;
2. avviso affisso nei locali della sede almeno venti giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata:

1. quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario;
2. quando lo richieda almeno un decimo dei soci.

Gli avvisi di convocazione debbono contenere la data, l'ordine del giorno dei lavori e la sede ove si tiene la riunione.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o da un suo delegato nominato tra i membri del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello statuto, la deliberazione di trasferimento della sede legale o dello scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi il giorno successivo, qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea ordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1. elezione del Consiglio Direttivo;
2. proposizione di iniziative, con relativa indicazione circa modalità e supporti organizzativi;
3. approvazione del bilancio preventivo e consuntivo annuale, predisposti dal Consiglio Direttivo;
4. approvazione dell'entità della quota sociale annua, stabilita dal Consiglio Direttivo;
5. ratifica delle esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio Direttivo;
6. approvazione del programma annuale dell'Associazione, elaborato e proposto dal Consiglio Direttivo;

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni sono espresse con voto palese tranne quelle relative ad aspetti riguardanti le persone o in ogni caso in cui l'Assemblea lo ritenga opportuno.

Ogni socio ha diritto ad esprimere un solo voto.

L'Assemblea straordinaria ha competenza a deliberare sui seguenti aspetti:

1. approvazione di modifiche allo Statuto o al Regolamento o di trasferimento della sede legale, con la presenza di almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
2. scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio residuo, con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Hanno diritto a partecipare alle Assemblee, a votare ed a essere eletti tutti i soci iscritti, purché in regola con il pagamento della quota sociale.

Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono riassunte in un verbale, redatto dal Segretario o da un componente dell'Assemblea appositamente nominato. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dall'estensore ed è trascritto su apposito registro, conservato a cura del Segretario nella sede dell'Associazione. Ogni socio ha diritto a consultare i verbali delle sedute ed a chiederne copia.

### **Articolo 9 (Consiglio Direttivo)**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo eletto dall'Assemblea e composto da un minimo di tre a un massimo di otto soci.

I membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

La convocazione del Consiglio Direttivo è decisa dal Presidente o richiesta e automaticamente convocata da un terzo dei membri del Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Consiglio Direttivo:

1. compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
2. elegge il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario, il Tesoriere e il Responsabile Scientifico dell'Associazione (ogni membro non può ricoprire più di due cariche e le cariche di Presidente e di Tesoriere sono incompatibili);
3. stabilisce e presenta all'Assemblea l'entità della quota sociale annua;
4. redige e presenta all'Assemblea il programma annuale delle attività dell'Associazione;
5. redige e presenta all'Assemblea il bilancio preventivo e consuntivo annuale;
6. delibera l'ammissione dei nuovi soci;
7. delibera l'esclusione dei soci, salva successiva ratifica dell'Assemblea.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite con la presenza della maggioranza dei

suoi membri.

**Articolo 10**  
**(Presidente dell'Associazione)**

Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo, resta in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazione ordinaria sia straordinaria.

Ha potere di firma, dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal Tesoriere.

**Articolo 11**  
**(Vice Presidente dell'Associazione)**

Il Vice Presidente dell'Associazione resta in carica tre anni ed è rieleggibile, sostituisce il Presidente in caso di assenza o di legittimo impedimento di questi.

**Articolo 12**  
**(Segretario)**

Il Segretario resta in carica tre anni ed è rieleggibile, redige i verbali delle riunioni, cura i libri sociali, provvede a inviare le comunicazioni ai Soci e a terzi, provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, compie le mansioni delegate dal Presidente.

**Articolo 13**  
**(Tesoriere)**

Il Tesoriere resta in carica tre anni ed è rieleggibile, cura la tenuta dei libri contabili, provvede alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo, provvede alla riscossione delle quote sociali, redige annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'attività svolta, ha potere di firma.

**Articolo 14**  
**(Responsabile Scientifico)**

Il Responsabile Scientifico resta in carica tre anni ed è rieleggibile, svolge funzioni di supervisione e di coordinamento delle attività svolte dall'Associazione.

**Articolo 15**  
**(Mezzi finanziari)**

L'Associazione è dotata di autonomia patrimoniale ed amministrativa e trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote sociali e contributi degli associati, nell'entità stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo ed approvata dall'Assemblea;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali;
- e) entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di associati e di terzi;
- g) proventi derivanti da cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale.

L'amministrazione del patrimonio spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta a conservare, per almeno tre anni, la documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da: eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o Istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi dell'Unione europea e di Organismi internazionali, entrate derivanti dalla prestazione di servizi convenzionati.

L'Associazione è, inoltre, tenuta a conservare per lo stesso periodo, la documentazione riguardante le erogazioni liberali di associati e di terzi, se finalizzate alle detrazioni d'imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, l'Associazione, dopo la liquidazione, ha l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo a fini di utilità sociale.

#### **Articolo 16 (Esercizio sociale e bilancio)**

L'esercizio sociale è compreso tra il 1 gennaio e il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio consuntivo è predisposto dal Consiglio Direttivo, è depositato presso la sede dell'Associazione almeno venti giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

L'Assemblea di approvazione del bilancio deve tenersi entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, salvi casi eccezionali, in ricorrenza dei quali può tenersi entro e non oltre quattro mesi.

Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

I proventi derivanti dalle attività, gli eventuali utili, fondi, riserve di capitale e avanzi di gestione non possono essere distribuiti tra gli associati e i collaboratori neppure in modo indiretto durante la vita dell'Associazione, fatte salve la destinazione o la distribuzione imposte per legge.

L'eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a favore di attività istituzionali previste nello statuto dell'Associazione.

#### **Articolo 17 (Scioglimento dell'Associazione)**

La deliberazione di scioglimento dell'Associazione è assunta dall'Assemblea in convocazione straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio residuo è effettuata con finalità di pubblica utilità.

#### **Articolo 18 (Disposizioni finali)**

Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi vigenti in materia.